



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISTOFARO	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 657/13 depositato il 22/03/2013
 - avverso INVITO PAG.TO n° ~~50020400001490079~~ PARQUETTA 2011
 - avverso INVITO PAG.TO n° ~~50020400001490079~~ PARQUETTA 2012
- contro: COMUNE DI MARUGGIO

proposto dal ricorrente:

~~S.p.A. S.N.C.~~ C.S.N.C.
~~VIA MERCADANTE 17/19~~ SAVA TA

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO
VIA SOLITO,59 74100 TARANTO TA

difeso da:

GATTO DR.SSA ANNA MARIA
VIALE MAGNA GRECIA 420/B 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 657/13

UDIENZA DEL

03/12/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

473

PRONUNCIATA IL:

03 DIC. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 FEB. 2014

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
(Angelo PAGANO)

Angelo Pagano



Con ricorso depositato il 22/03/2013, il sig. [REDACTED] quale rappresentante legale della S. [REDACTED] snc, tutti meglio qualificati in atti e legalmente rappresentati, si oppone avverso invito al pagamento n. [REDACTED] emesso dalla SO.G.E.T. spa provincia di Taranto per "smaltimento rifiuti e tributo provinciale", ente creditore Comune di Maruggio (TA), anno 2011 di euro 5.932,50 e anno 2012 di euro 5.932,50.

In ricorso, la società ricorrente chiede: 1) in via preliminare, dichiarare l'inesistenza della notifica dell'avviso di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 dpr 602/73, in quanto inviato a messo posta e perché avrebbe dovuto applicarsi la Tia e non la tarsu. 2) In via principale, dichiarare la nullità ed illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e di prova, per insussistenza dei presupposti previsti dalle norme invocate dall'ufficio, per palese violazione di legge e per il mancato rispetto dello statuto del contribuente, per l'omessa sottoscrizione autografa del funzionario responsabile. 3) in subordine, annullare totalmente l'avviso di pagamento, perché del tutto illegittimo. 4) in estremo subordine, ridurre l'importo della pretesa. 5) la condanna del Comune di Maruggio alle spese, diritti ed onorari, nella misura che si riterrà di giustizia.

La/ Soget spa, con controdeduzioni depositate il 01/07/2013, chiede: il rigetto del ricorso per quanto eccepito nei suoi confronti; dichiarare il difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi attinenti al merito della pretesa; vittoria delle spese di lite. La Soget spa contro deduce: sull'inesistenza della notificazione, l'avviso in questione è stato inviato per posta semplice, modalità senza dubbio legittima per una comunicazione sull'esistenza di un carico tributario; sul difetto di motivazione, l'avviso riporta le causali del debito tributario e la Soget spa è affidataria del servizio di riscossione del Comune di Maruggio; le proroghe legislative confermano la validità dell'attività di riscossione svolta dalla Soget spa; sull'omessa sottoscrizione, l'atto è di chiara emanazione della Soget spa per cui è certa la paternità dell'avviso; tutti gli altri motivi sollevati attengono al rapporto con l'Ente impositore, già chiamato in causa.

L'ufficio impositore Comune di Maruggio non è costituito nel presente giudizio.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo, preliminarmente ritiene, in ciò accogliendo le motivazioni esposte dalla Soget spa nelle sue controdeduzioni, non fondati i motivi di ricorso adottati in diritto dalla società ricorrente. La Commissione, invece, ritiene fondati i motivi di ricorso adottati dalla società ricorrente nel merito della controversia. Infatti, la Commissione osserva, tenuto conto che la ricorrente è titolare di uno stabilimento balneare, l'erroneità della pretesa tributaria del Comune impositore perché per la sua determinazione non ha tenuto conto della esistenza delle aree scoperte quali la spiaggia, del carattere di temporanea occupazione delle strutture, delle aree che non erano nella sua disponibilità come previsto dalle ordinanze in materia di balneazione della Regione Puglia. Tanto premesso, la Commissione, considerata anche la mancata costituzione in giudizio del Comune impositore, accoglie il ricorso e, per


l'effetto, dichiara l'annullamento dell'invito al pagamento impugnato. La Commissione, tenuto conto della natura della controversia, dichiara la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'annullamento dell'invito al pagamento impugnato. Spese compensate.

Taranto, 03 dicembre 2013

Il Presidente



Il Relatore

